**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

tra

Politecnico di Milano – Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, CF 80057930150 e P.IVA 04376620151, (di seguito “Politecnico" o “Parte Comunicante"), rappresentato dal Responsabile di Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

e

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ *(*in seguito indicata come “Società” o “Parte Ricevente”), rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_, Ing./Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e

*I soggetti di cui sopra di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”*

**PREMESSO CHE**

1. il Politecnico è ha competenze nel campo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e detiene informazioni riservate in merito;
2. la Società opera nel campo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
3. il Politecnico intende trasmettere alla Società informazioni riservate relative al settore del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al fine di valutare una possibile collaborazione (di seguito, “Scopo”) eventualmente da perfezionarsi mediante la stipula di appositi atti negoziali;
4. il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che assume, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali (di seguito, “Gestore delle Informazioni Confidenziali”), sottoscrive il presente Accordo per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti;
5. il Politecnico non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza aver accesso alle informazioni riservate e confidenziali della Società, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto del presente Accordo. Pertanto, la Società riconosce che il presente Accordo è limitato, per quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di ricerca composto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
6. con il presente accordo di riservatezza (di seguito “Accordo”) le Parti intendono pertanto definire i termini e le condizioni in base alle quali Politecnico trasmette alla Società informazioni riservate e confidenziali per il raggiungimento dello Scopo.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse e Definizioni**

* 1. Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
	2. Ai fini del presente accordo, per “Parte Comunicante” si intende il Politecnico che trasmette le proprie Informazioni Confidenziali, per “Parte Ricevente” si intende la Società, che riceve le Informazioni Confidenziali di proprietà di Politecnico.
	3. Ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, Know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di Politecnico e comunicate alla Parte Ricevente nel corso dell’incontro in data \_\_\_\_ e nelle successive comunicazioni, per la realizzazione dello Scopo, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale” e/o “Riservato” (di seguito, per brevità, indicate come “Informazioni Confidenziali”). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla Parte Ricevente entro 30 (trenta) giorni dalla loro rivelazione.

**Articolo 2 - Oggetto**

* 1. La Parte Ricevente si impegna a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte in esecuzione del presente Accordo e finalizzate alla realizzazione dello Scopo, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.
	2. La Parte Ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo Scopo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante o comunque acquisite nell’esecuzione del presente Accordo. In particolare, la Parte Ricevente si impegna a:
		1. mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
		2. utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante esclusivamente per effettuare attività finalizzate allo Scopo;
		3. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
		4. non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
		5. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo.
	3. Rimane inteso che la Parte Ricevente, all’interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare un livello di sicurezza nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.
	4. La Parte Ricevente dovrà comunicare alla Parte Comunicante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza.
	5. Le Parti riconoscono che le Informazioni Confidenziali possano essere considerate “know-how” o “segreti industriali” conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i.
1. **Esclusioni**
	1. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Accordo non si applicano alle informazioni che:
		1. siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in cui sono state comunicate alla Parte Ricevente;
		2. diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile alla Parte Ricevente medesima;
		3. siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
		4. siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte Ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.
	2. Nel caso in cui la Parte Ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall’Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare l’altra al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesta - dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.
2. **Durata dell’Accordo**
	1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà efficace per un periodo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
	2. Gli obblighi di riservatezza agli articoli 2 e 3 resteranno in vigore per ulteriori 5 (cinque) anni successivamente al termine dell’Accordo.
3. **Effetti al Termine o Risoluzione dell’Accordo**
	1. Al termine naturale ovvero in caso risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, la Parte Ricevente dovrà:
		1. restituire alla Parte Comunicante, o ad altra persona da queste designata, tutti i documenti inclusi nelle Informazioni Confidenziali,
		2. restituire alla Parte Comunicante, o ad altra persona da questa designata ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali.
		3. cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l’informazione venga ripristinata sarà onere di tale Parte eliminarla
	2. Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui la Parte Ricevente dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.
4. **Legge applicabile e Foro competente**
	1. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
	2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.
5. **Unicità, modifiche ed integrazioni dell’Accordo**
	1. Il presente Accordo rappresenta la completa intesa tra le Parti e rende non valide tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative all'oggetto dell’Accordo medesimo.
	2. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da nessuna Parte senza il previo consenso scritto dell’altra Parte. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti soltanto se redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti.
6. **Trattamento e tutela dei “dati personali”**
	1. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
	2. Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Per il Politecnico il Responsabile Gestionale ed il Gestore delle Informazioni Confidenziali di cui alle premesse sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell’Ateneo vigente.
	3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
7. **Oneri fiscali**
	1. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, sin dall’origine ed in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico della Società che li assolve in modo virtuale con Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate nr. ……… del …….. rilasciata alla Società.

(oppure)

* 1. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, sin dall’origine ed in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono ripartiti in misura eguale fra le Parti. Gli Oneri a carico di Politecnico saranno assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell’aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993
1. **Disposizioni Finali**
	1. Le Informazioni fornite da Politecnico e quelle che possano, con o senza ulteriore elaborazione, essere derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno proprietà esclusiva di Politecnico. In virtù del presente accordo, la Parte Ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o licenza, sulle Informazioni Confidenziali ricevute. Nessuna disposizione dell’Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e non sulle informazioni stesse.
	2. Resta inteso che nessuna clausola di questo Accordo obbliga la Parte Comunicante a divulgare informazioni né a negoziare alcuna collaborazione o transazione commerciale.
	3. Le Parti dichiarano e garantiscono di essersi servite dell’opera e della consulenza specialistica legale e fiscale necessarie alla stesura del presente accordo, nella consapevolezza del suo contenuto impegnativo.
	4. La Società dichiara di essere al corrente che Politecnico ha adottato il proprio Codice Etico, disponibile alla pagina web: <https://www.normativa.polimi.it>.
	5. Il presente Accordo è stipulato in duplice copia con apposizione di firma olografa/elettronica della Società ed elettronica di Politecnico.

Milano, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Politecnico di Milano

Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_\_

Per presa in carico delle obbligazioni e delle responsabilità derivanti dal presente Accordo: Il Gestore delle Informazioni Confidenziali per conto del Politecnico Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rappresentante*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*